



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 121 del 04/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa

OGGETTO: Emergenza sanitaria virus COVID-19. Chiusura rifugi non gestiti, bivacchi e aree di sosta coperte.

Visti gli atti relativi alla propria istruttoria;

Ricordato che l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha in proprietà o in concessione alcune strutture turistico-ricettive aperte all'uso del pubblico con le modalità del rifugio non gestito, del bivacco, dell'area di sosta coperta;

Atteso che trattasi delle seguenti strutture:

Denominazione struttura	Gestione dell'Ente	
	Aperto su consegna delle chiavi	Sempre aperto
Rifugio non gestito del Beth	X	
Rifugio non gestito del Col Clapis	X	
Bivacco del Beth "Piero Villot"		X
Rifugio non gestito all'Alpe Orsiera		X
Bivacco al Lago Laus		X
Area di sosta coperta del Jouglard		X

Ricordato che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto una serie di misure restrittive e di prevenzione in funzione del contenimento della diffusione del virus, che hanno interessato anche le attività gestionali delle suddette strutture ricettive.

Visto in particolare il DPCM 17 maggio 2020 che all'art.1 lettera nn) stabilisce che *“le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”*;

Visto l'allegato 10 al DPCM, che tra i principi cardine riporta:

- il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro,
- la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;

Visto l'allegato 17 al DPCM denominato “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, che per le Strutture ricettive prevede la necessità che:

- sia garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni,
- gli ospiti indossino sempre la mascherina
- ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, sia disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo
- sia garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza;

Considerato che tali indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo;

Verificato che i rifugi rientrano tra le strutture complementari;

Considerato che i rifugi non gestiti ed i bivacchi sono strutture incustodite ubicate in luoghi di montagna isolati, lontani da facili vie di comunicazione e raggiungibili solo dopo ore di marcia;

Verificato che i rifugi di cui sopra sono raggiungibili solo con escursioni altimetriche notevoli e dopo ore di camminata a piedi;

Considerato che l'Ente non ha la possibilità di controllare ed assicurare che i fruitori rispettino il distanziamento sociale;

Considerato che dopo ogni utilizzo da parte di fruitori i rifugi non custoditi dovrebbero essere raggiunti da personale addetto e sanificati;

Considerato inoltre che i bivacchi (anche qualora non così distanti, come nel caso del Laus) sono sempre aperti e che non è possibile sapere quando essi siano occupati ed utilizzati;

Verificato che una situazione analoga si realizza anche per l'area di sosta coperta del Jouglard, pur sita lungo la strada sterrata del Selleries;

Constatato che le operazioni di controllo e di sanificazione sopra richieste non possono essere attuate con continuità per l'effettiva gravosità e l'indisponibilità di personale specificatamente addetto e comunque sarebbe anti-economico in termini di rapporto costi/benefici;

Considerato che l'Ente in qualità di soggetto pubblico non può non attendere all'obbligo morale di garantire ai fruitori la garanzia alla salute, in applicazione dell' articolo 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività;

Considerato inoltre che la mancata chiusura potrebbe esporre l'Ente ad azioni penali ed amministrative per omissione di misure di prevenzione e che l'eventuale apertura con avviso di inagibilità e messaggistica di

assunzione per l'utente del rischio di contagio non solleva l'ente dalla responsabilità;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla chiusura delle strutture di cui sopra;

Considerato che l'occasione torna utile per provvedere a lavori e sostituzioni di arredi e materiali ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio;

Visto l'art.4 della legge regionale n.8/2010 secondo cui l'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio;

Visto l'art.10 della sopra citata legge secondo cui *“il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune”*;

Ricordato che il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni dopo i quali l'attività si intende definitivamente cessata;

Ritenuto dover attendere a tali adempimenti;

Ritenuto inoltre necessario dare adeguata informazione all'utenza, anche multilingue, attraverso sito internet dell'Ente, cartelli, informazioni agli uffici turistici, alle sezioni locali del CAI ed ai punti tappa precedenti e con qualsiasi mezzo ritenuto utile, in modo da evitare che i visitatori possano dare per scontato di trovare aperte le strutture;

Richiamata la L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di provvedere alla chiusura, fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19 delle seguenti strutture: Rifugio non gestito del Beth, Rifugio non gestito del Col Clapis, Bivacco del Beth “Piero Villot”, Rifugio non gestito all'Alpe Orsiera, Bivacco al Lago Laus, Area di sosta coperta del Jouglard;
- di comunicare, ove richiesto dalla normativa, **la sospensione temporanea** ai Comuni competenti per ogni struttura ai sensi dell'art.10 della **legge regionale n.8/2010**;
- **di provvedere all'informazione all'utenza con ogni mezzo, anche multilingue, ritenuto utile**;
- **di provvedere nel frattempo a lavori e sostituzioni di arredi e materiali ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio**

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)